

NOVITA' NORMATIVE IRAP

ANNO D'IMPOSTA 2011

IRAP

Le nuove aliquote

L'articolo 23, comma 5, del DL 98/2011 (c.d. "Manovra correttiva 2011") ha introdotto ulteriori aliquote nazionali¹ in aggiunta a quelle già previste nel DLgs 446/97 negli articoli 16 e 45 (aliquota generale del 3,9%, aliquota dell'8,5% per le amministrazioni pubbliche ed aliquota dell'1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo).

Specificamente, nell'articolo 16 del DLgs 446/97 è stato inserito il nuovo comma 1-bis, che ha sancito l'incremento dell'aliquota Irap applicata nei confronti dei seguenti soggetti passivi :

- banche e gli altri enti e società finanziari;
- soggetti operanti nel settore assicurativo;
- società esercenti attività in concessione, purché diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Nel dettaglio le nuove aliquote sono:

- 4,65% (+0,75% rispetto a quella ordinaria) per banche e finanziarie;
- 5,90% (+2% rispetto a quella ordinaria) per i soggetti operanti nel settore assicurativo;
- 4,20% (+0,30% rispetto all'aliquota ordinaria) per società di capitali ed enti commerciali esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Regioni in deficit sanitario

Le Regioni che presentano deficit sanitari strutturali, stabiliscono, di concerto con i Ministeri della Salute e dell'Economia, obiettivi ed azioni finalizzate al recupero dell'equilibrio finanziario, attraverso quelli che vengono definiti "Piani di rientro".

L'articolo 2, comma 86 della legge finanziaria 2010 stabilisce che il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, verificato annualmente, comporta l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota IRAP e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF.

Per le regioni Calabria, Campania e Molise, relativamente al 2011, sono state ravvisate le condizioni per l'applicazione della maggiorazione dell'aliquota Irap.

¹ Le Regioni hanno la facoltà di variare, in aumento o in diminuzione, tali aliquote sino ad un punto percentuale.

Deduzioni regionali

Nella sezione I del quadro IR, la colonna 4 è stata destinata ad accogliere le deduzioni deliberate dalle Regioni.

Con l'articolo 1 della legge regionale 19/2010, la Regione Piemonte ha introdotto ,per i soggetti passivi operanti nel settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, la possibilità di dedurre un importo forfetario annuo pari a :

- 15 mila euro, per ogni nuovo lavoratore a partire dall'anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto;
- 30 mila euro, per ogni nuovo lavoratore ultracinquantenne a partire dall'anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto.

L'importo deducibile non può, comunque, superare il costo del singolo dipendente e, inoltre, **non è cumulabile** con analoghi interventi volti a favorire l'incremento occupazionale, a eccezione di quanto previsto dalla legge 296/2006.

L'articolo 5 della legge regionale n. 4/2011 della Regione Umbria stabiliva che le aziende che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 avessero incrementato il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto all'anno d'imposta precedente , deducevano una percentuale del costo di tale personale.

Il beneficio veniva concesso per il 2011 e per i quattro anni successivi, salvo i casi di decadenza.

Su ricorso del Governo centrale, la Corte Costituzionale ha rilevato l'illegittimità della disposizione, poiché in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato².

E' opportuno ribadire che la legge regionale della Regione Piemonte è da considerarsi a tutti gli effetti legittima in quanto non è stata impugnata dal Governo. Quindi la decisione della Corte Costituzionale, espressa, con la sentenza n.50/2012, vale unicamente nei confronti della legge

² La Corte, ha ribadito come l'Irap non sia un tributo regionale, nel senso che può essere liberamente modificabile da parte degli enti, ma un tributo statale che lo stato continua a regolare, circoscrivendo con precisione gli ambiti di intervento delle regioni, nonostante il relativo gettito sia devoluto agli enti territoriali.

regionale dell'Umbria, a suo tempo impugnata dal Governo, e non può essere estesa per analogia alla legge del Piemonte.

Personale addetto alla ricerca e sviluppo

All'interno della sezione I del quadro IS (dedicata all'indicazione delle deduzioni relative al costo per il personale), al rigo IS4 è stata inserita la nuova colonna 2, dove indicare distintamente l'importo della deduzione riferita al costo sostenuto per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (lettera a), n. 5), comma 1, articolo 11 del Dlgs 446/1997).

Tale importo va poi riportato nella colonna 3 del medesimo rigo insieme alle altre deduzioni previste dalla stessa norma, relative alle spese per apprendisti, disabili e personale assunto con contratto di formazione e lavoro.

La separata evidenziazione della deduzione per il personale addetto alla ricerca e sviluppo consente di individuare le imprese che svolgono tale attività³.

Imprenditori agricoli

L'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione 3/2012**, ha chiarito che gli imprenditori agricoli soggetti ad Irpef, che decidono di non determinare il valore della produzione ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 446/1997, possono indifferentemente optare per una delle seguenti modalità :

- quella applicabile alle società di capitali e agli enti commerciali, disciplinata dall'articolo 5 del Dlgs 446/1997 in cui la base imponibile ai fini Irap è pari alla differenza tra alcune voci del conto economico a cui occorre apportare una serie di correttivi di natura prettamente fiscale (variazioni in aumento e in diminuzione);
- quella applicabile alle società di persone e alle imprese individuali, disciplinata dall'articolo 5-bis del Dlgs 446/1997 in cui la base imponibile è pari alla differenza tra determinati componenti positivi e negativi fiscali, senza tenere conto, invece, dei dati risultanti dal conto economico.

Pare opportuno evidenziare come per la determinazione della base imponibile il testo dell'articolo 9

³ Fino allo scorso anno la deduzione in parola era indicata cumulativamente con le altre deduzioni previste dal richiamato n. 5) della lettera a).

del decreto Irap continua, al secondo comma, ad indicare, come unica modalità alternativa, quella prevista dall'articolo 5 del Dlgs 446/1997.

Tuttavia, l'emanazione della risoluzione 3/2012 ha definitivamente chiarito che i produttori agricoli possono abbandonare il regime di cui all'articolo 9 optando, indifferentemente, per l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 5-bis e quindi, in luogo della compilazione della sezione IV del quadro IQ (Produttori agricoli), compilare rispettivamente la sezione I o la II a seconda che l'opzione sia stata esercitata.

Nuova ipotesi di dichiarazione integrativa

Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio è stata inserita una nuova casella denominata "*Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)*", per intercettare la nuova possibilità di integrare le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap allo scopo di modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta per la scelta della compensazione⁴.

Nelle istruzioni è specificato che la compilazione della casella in argomento è alternativa a quella delle altre caselle riguardanti la dichiarazione correttiva nei termini o integrativa a favore o sfavore. Pertanto, qualora il contribuente intenda presentare una dichiarazione integrativa contenente diverse correzioni, tra cui quella disciplinata dal comma 8-ter, non deve barrare la nuova casella ma, coerentemente con il tipo di modifica apportata, una delle altre.

⁴ A condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.